

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito:

- a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) dalla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) dal Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;
- d) dal Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche:

- a) che sono originarie di uno specifico territorio;
- b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*, delle risorse genetiche locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*, delle risorse genetiche animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Art. 3.

(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

3. L'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inserite di diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 288.000 euro per l'anno 2015.

Art. 4.

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*;
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

- a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
- b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
- c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2015.

Art. 6.

(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, *in situ* e nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Art. 7.

(Piano e linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare)

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

Art. 8.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
- b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
- c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
- d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;
- e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
- f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi)

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».

Art. 10.

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare)

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Art. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Art. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Art. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
 - a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;
 - b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
 - c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
 - d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
 - e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Art. 14.

(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 22 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.

Art. 15.

(Iniziative presso le scuole)

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Art. 16.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare)

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede

interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Art. 17.

(Disposizioni attuative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali in conformità a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 7.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari complessivamente a 440.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque

BOZZA

AD INIZIATIVA DEI DEPUTATI.....
(DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA E ALIMENTARE)

Finalità:

Il presente emendamento mira a disciplinare, con strumenti normativi specifici, di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere.

La liberalizzazione degli scambi internazionali di derrate alimentari e di piante può avere effetti disastrosi sul suolo o sulla popolazione animale propria del nostro Paese e portare alla scomparsa di specie di particolare pregio del territorio Italiano fondamentali per il "brand" del prodotto agroalimentare di qualità e caratteristiche per la identità ambientale del territorio.

E' universalmente noto il fatto che, agli inizi del secolo scorso, dal continente Americano, la "fillossera" determinò la scomparsa della vite nelle zone colpite. Il problema poté essere risolto soltanto dopo decenni con l'innesto di ceppi di vitigni antichi su portainnesti di vite americana, immuni alla malattia.

Di recente, in provincia di Lecce è stato riconosciuto un batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) in precedenza non esistente nel ceppo che ha infettato gli olivi nel Salento. Esso ha dimostrato particolare virulenza e rapidità di diffusione (perché veicolato soprattutto da insetti ospiti), tanto che il Governo Italiano è stato costretto alla adozione dello stato di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla nomina di un Commissario per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso con la diffusione del batterio e che ha come effetto il disseccamento rapido dei soggetti arborei colpiti (Co.Di.Ro).

A sua volta Il Commissario è stato già costretto a modificare, in senso ampliativo verso la Provincia di Brindisi, i limiti territoriali di diffusione della infezione. Segnalazioni di contagio, non ancora però verificate, giungono anche da Taranto.

Grande e diffuso è l'allarme sociale suscitato tra i residenti, non solo agricoltori, perché, con l'olivo, è a rischio il "suolo", inteso come una unità ambientale specifica e irripetibile in cui la comunità è insediata.

L'olivicoltura Pugliese conta circa 44.000.000 di piante di olivo, di cui circa 8.834.000, in provincia di Lecce, ed è pari ad oltre il 30 per cento dell'intero patrimonio olivicolo Italiano.

Il quale è esso stesso a rischio basta che si consideri che soltanto tre anni fa la zona infetta era di limitatissima estensione nei pressi della città di Gallipoli nel Salento e riguardava alcune decine di ettari.

La virulenza del fenomeno cui si assiste (del quale, purtroppo è facile prevedere la ripetitività, data la velocità degli scambi di merci e la particolare difficoltà -in punto di fatto- a garantire agli stessi la totale sicurezza sotto il profilo fitopatologico), impongono un ripensamento del sistema della protezione orientato alla tutela delle biodiversità e specificità del territorio. Occorre dunque, adottare specifici strumenti normativi che consentano – in presenza di presupposti di eccezionalità e gravità degli eventi e

loro connessione al maggiore possibile danno al territorio agrario Nazionale - alla autorità centrale, di programmare, dare impulso ed infine, in caso di inerzia delle altre autorità territorialmente competenti, di sostituirsi alle stesse per l'adozione degli atti relativi.

Il presente emendamento si propone dunque i seguenti obiettivi -i quali tutti, se attuati, consentirebbero, nel caso di eccezionali eventi di tal tipo, la profittevole messa "in rete" (cfr. art 4 del presente DDL), delle risorse presenti nei territori colpiti e la attivazione contestuale della ricerca al fine del reperimento di rimedi adatti e con il minore impatto possibile sul territorio e sull'ambiente interessato ai fenomeni:-

- a) Attivazione della ricerca, suo coordinamento e finanziamento;
- b) Utilizzazione delle imprese agricole attrezzate presenti sul territorio colpito per l'effettuazione delle operazioni necessarie e misure di accompagnamento per consentire le prescritte operazioni straordinarie delle imprese agrarie;
- c) Poteri di sostituzione della Autorità Governativa a quelle delle Autorità territorialmente competenti, in caso di loro inerzia;
- d) Azioni di informazione e promozionali in favore dei prodotti agricoli dei territori colpiti.

All'art. 10 del DDL 1728, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

"In caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di pandemia fitosanitaria o animale, la difesa della biodiversità di interesse agricolo e ambientale esistente ed il contrasto alle patologie è garantita dall'intervento diretto del Governo Italiano che, su segnalazione del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui al precedente l'art. 7, assume, in attuazione della Direttiva CEE n 89/2000, direttamente su di se tutti i poteri di intervento, nessuno escluso od eccettuato, ivi compresi quelli normalmente attribuiti ad altra autorità amministrativa. A tale scopo il Governo provvede a:

- A. Nominare, su segnalazione del Comitato Nazionale per le Ricerche, in via d'urgenza, un gruppo di ricerca tra esperti italiani od esteri sulla patologia segnalata, col compito di individuare un protocollo di difesa, il CNR assicurerà il coordinamento dei ricercatori incaricati con la nomina di proprio esperto nella materia e per la patologia riscontrata.
- B. A seguito della declaratoria dello stato d'emergenza per infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale ai titolari di attività agricola dei territori colpiti è riconosciuto l'azzeramento dei contributi agricoli unificati per il periodo di tempo stabilito nella declaratoria adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24/2/92 n.225. La presente norma è derogatoria delle leggi: n.185/92, 256/02, 268/03.
- C. Agli agricoltori di cui all'art.2 comma 3 della presente legge è garantito, a loro domanda, il consolidamento senza interessi dei mutui contratti o da contrarre per motivo degli interventi straordinari loro richiesti. A tal fine per il maggior onere derivante dalla attuazione della misura di cui al presente punto e alla precedente lettera B ,il Ministero delle Finanze provvederà a stanziare in apposito capitolo del bilancio dello stato le relative somme per il periodo di vigenza della declaratoria di cui alla presente legge .
- D. A seguito della declaratoria di cui alla legge n. 24/2/92 n.225 per infezioni da batteri patogeni da quarantena o pandemie vegetali o animali il pericolo per l'incolumità pubblica è presunto. Il Governo in attuazione di quanto previsto nell'art.120 comma 2 della Costituzione, in caso di inerzia delle Amministrazioni ed in ogni loro livello di competenza, ha il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente. A tale scopo, decorso inutilmente il termine di prescrizione notificato all'amministrazione interessata il Governo provvederà direttamente in sostituzione di essa. In particolare a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Governo potrà:

- attivare tutte quelle misure a superficie previste nei Piani di Sviluppo Rurale ovvero da leggi Comunitarie, Nazionali o Regionali in materia, per consentire:

1. L'accompagnamento ed il sostegno delle imprese colpite nella effettuazione delle pratiche colturali o delle prescrizioni loro indicate, ivi compresa la consulenza diretta in campo;
 2. La promozione dei prodotti del territorio e dell'immagine del territorio medesimo. Al fine della esecuzione di quanto programmato nel piano di intervento potranno essere adottati provvedimenti derogatori a piani urbanistici, paesistici o ambientali, tali però da consentire, al termine del periodo di attuazione del protocollo di difesa, per quanto possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.
- E. Per l'esecuzione delle operazioni prescritte previste nel piano l'autorità competente, ove possibile dovrà incaricare le imprese agricole, coop. Agricole e loro consorzi che abbiano sede nel territorio colpito in possesso delle competenze tecniche ed organizzative prescritte nel piano di intervento stesso.
- F. Con separato regolamento da adottarsi di concerto con il Ministero delle Finanze, è stabilita la procedura di attivazione per la raccolta volontaria di fondi al fine di finanziare i piani di ricerca coordinati come previsto dalla precedente lettera A.